



N. 34 del 20 settembre 2017

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

OGGETTO: Adempimenti di cui agli articoli n. 147 comma 2-bis e n. 172 del D.Lgs 152/06. Atto di indirizzo per il trasferimento della gestione del SII di n. 29 gestioni autonome alla società Abbanoa S.p.A..

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di settembre, alle ore 10.00 e seguenti, in Cagliari, presso i locali dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, si è riunito il Comitato Istituzionale d'Ambito, composto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, delegato dal Presidente della Regione, e dai seguenti rappresentanti dei comuni della Sardegna:

Nome e cognome	Comune	Incarico	Presente	Assente
Nicola Sanna	Sassari	Sindaco	X	
Andrea Mario Biancareddu	Tempio Pausania	Sindaco		X
Antonio Onorato Succu	Macomer	Sindaco	X	
Alberto Melinu	San Teodoro	Assessore	X	
Mario Fadda	Maracalagonis	Sindaco	X	
Giuseppe Ciccolini	Bitti	Sindaco	X	
Rosalba Deiana	Elini	Sindaco	X	
Massimiliano Garau	Suelli	Sindaco	X	
Teresa Pintus	Sant'Anna Arresi	Sindaco	X	

Presiede il Dott. Nicola Sanna, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 26 giugno 2015.

Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l'ing. Alberto Piras, Direttore Generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.

L'Assessore di San Teodoro, il Sindaco di Maracalagonis ed il Sindaco di Bitti intervengono in modalità teleconferenza al fine di esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione.

Dato atto che il componente Guido Tendias è decaduto anticipatamente di diritto dal ruolo di componente del Comitato Istituzionale d'Ambito in quanto cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Oristano e che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 e dell'art. 7 dello Statuto dell'EGAS, il Consiglio delle autonomie locali provvede alla nomina del sostituto entro trenta giorni.

Il Presidente

Premesso che:

- con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- ai sensi della suddetta L.R. n.4/2015 il nuovo Ente succede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 ss.mm.ii;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 2 marzo 2015 si è preso atto della L.R. 4/2015;
- in applicazione dell'art.11 del disposto normativo sopra citato, il Presidente della Regione in data 2 aprile 2015 ha proceduto alla convocazione ed all'insediamento del Comitato Istituzionale d'Ambito;
- durante la seduta del 26 giugno 2015, preso atto della nuova composizione del Comitato, è stato eletto il nuovo Presidente, individuato nella persona del sindaco di Sassari, Dott. Nicola Sanna;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 10 del 22 luglio 2015, come rettificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 12 del 5 agosto 2015, è stato stabilito di conferire l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna all'Ing. Paolo Porcu (rep. n.9 del 01/09/2015).

Visto lo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Premesso inoltre che con deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2015, n. 664 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2).

Preso atto:

- che per gli adempimenti di cui alla suddetta deliberazione spetta all'Ente d'Ambito la formulazione delle ipotesi sulle quali definire la evoluzione del perimetro del SII durante il periodo regolatorio 2016-2019, in quanto la predisposizione delle tariffe per tale periodo dovrà consentire il raggiungimento di un livello adeguato di sostenibilità tariffaria compatibilmente con gli obiettivi prefissati e con le previsioni dell'Ente in merito a possibili variazioni ipotizzate del perimetro di gestione;
- che per la delimitazione del perimetro d'ambito, operazione fondamentale per la corretta definizione dello schema regolatorio, è risultato necessario verificare, per ciascuno degli Enti Locali che allo stato attuale gestiscono autonomamente il S.I.I., la sussistenza di conformità dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, e all'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che:

- con nota prot. n. 12672 del 1 dicembre 2015 a firma del Presidente Pigliaru, la Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, ha richiesto la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'eventuale riconoscimento delle gestioni autonome del S.I.I., ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, e dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso contrario, per il trasferimento della gestione al Gestore Unico Abbanoa S.p.A.;
- con note prot. n. 36 del 7 gennaio 2016 e prot. n. 978 del 3 marzo 2016 la Direzione Generale dell'Ente ha avviato l'iter di cui sopra, richiedendo a tutte le amministrazioni comunali interessate, la trasmissione di adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 147 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;
- con la Deliberazione del C.I.A. dell'E.G.A.S. n. 11 del 13 aprile 2016 il Comitato ha deliberato *"di dare mandato al Direttore Generale di procedere, nell'ambito della predisposizione tariffaria, con l'estendimento del perimetro secondo quanto stabilito nella relazione predisposta con il supporto del Comitato tecnico – scientifico"*;

- con nota Prot. 7069 del 18 aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha fornito una interpretazione dettagliata delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in riferimento ai requisiti necessari per il riconoscimento da parte dell'Ente d'Ambito delle gestioni autonome del S.I.I.;
- con la nota prot. n.1892 del 18 aprile 2016, l'EGAS ha richiesto a tutte le amministrazioni comunali suddette l'invio di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti, anche alla luce del succitato parere del Ministero;
- con successiva nota prot. n. 2229 del 9 maggio 2016, gli uffici dell'Ente, preso atto della documentazione inviata dai Comuni, hanno informato gli stessi Enti dell'avvio delle singole procedure di istruttoria;
- con nota prot. 12427 del 1 luglio 2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in risposta alla richiesta di parere in merito alla sussunzione della fattispecie ACQUAVITANA nell'alveo applicativo del disposto dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ha ulteriormente specificato e chiarito le caratteristiche essenziali per il riconoscimento delle gestioni autonome affermando quanto segue:
 1. in merito alle due disposizioni previste nell'art.147, comma 2bis, lettera b) e nell'art.172, comma 2, *“appare palese che le due disposizioni non sono applicabili contestualmente né in combinato disposto, perché una escluderebbe l'altra. Infatti laddove la gestione sia stata legittimamente affidata ai sensi della normativa protempore vigente, come stabilito dall'art.172, non sarebbe legittimo condizionarne il proseguimento al ricorrere dei presupposti di cui all'art.147, comma 2-bis lett. B), perché la legittimità dell'affidamento si basa sul rispetto delle norme ed esso non può essere dichiarato decaduto perché la legittimità viene condizionata ope legis a fattori non indicati e non previsti ai tempi dell'affidamento della gestione “;*
 2. pertanto *“dovendo garantire il legittimo affidamento, ovvero quell'interesse teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente ad un comportamento della P.A. nel rispetto delle norme e che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato, non può che escludersi la prima ipotesi“ ovvero che “l'aggettivo autonoma stia ad indicare qualsiasi tipo di gestione diversa dalla gestione unica del servizio idrico integrato nell'ambito di riferimento e quindi ricomprendente tutte le tipologie di affidamento consentite dalle norme comunitarie in materia di servizi di interesse economico generale“; è dunque vera l'altra ipotesi prospettata dal Ministero, ovvero che nella “gestione in forma autonoma lett. B) del comma 2bis dell'art.147 l'aggettivo autonoma stia ad indicare... gestione diretta da parte del comune mediante affidamento in house e quindi diversa dall'affidamento tramite gara o a società mista“;*
 3. ed infine *“pertanto è in questo contesto e in deroga all'applicazione del disposto dell'art.172 e del principio di unicità gestionale che trova una giustificazione logica e razionale il disposto dell'art.147, comma 2bis lett. B). Il legislatore ha voluto salvaguardare quegli affidamenti in house, ovvero in forma autonoma che, nei limiti di quanto specificato nella nota 7069 del 18 aprile 2016, diano garanzia di efficienza nell'uso della risorsa e per i quali un qualsiasi altro gestore non possa fare meglio di quanto già non faccia il soggetto che la norma ha voluto salvaguardare“;*
- a seguito della ricezione del parere sopra citato, gli uffici hanno provveduto a completare le procedure di istruttoria;
- con nota prot. 3095 del 11 luglio 2016, l'EGAS ha richiesto un parere alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari in merito alla coerenza delle risultanze dell'istruttoria con il dettato della legge e dei pareri ministeriali;
- con nota prot. 23844 del 13 luglio 2016 l'Avvocatura ha trasmesso il proprio parere confermando integralmente l'orientamento dato dal Ministero dell'Ambiente e, di conseguenza avvalorando le istruttorie effettuate dagli uffici EGAS.

Considerato che con deliberazione n. 22 del 20 luglio 2016 il Comitato Istituzionale aveva preso atto del prospetto, predisposto dagli uffici, contenente gli esiti delle istruttorie sul possesso dei requisiti dei 33 Enti Locali che attualmente gestiscono in maniera autonoma il S.I.I., rilevando che:

- per n. 3 Comuni è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art.172, comma 2, del D.Lgs.

152/2006;

- n. 30 comuni non possiedono i requisiti di cui art.172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ed inoltre negli stessi non sono presenti gestioni cosiddette “*in house*”, per cui è richiesta la successiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis.

Rilevato che, con la stessa deliberazione si dava mandato al Presidente ed al Comitato di avviare una interlocuzione con l'ANCI e con gli enti locali interessati al fine di illustrare i risultati dell'istruttoria sulla base del materiale messo a disposizione dagli uffici, acquisire eventuali osservazioni e concordare il cronoprogramma delle attività conseguenti.

Considerato che :

- nel mese di aprile 2016 si è concluso il trasferimento della gestione delle infrastrutture del SII del comune di Ulassai alla società Abbanoa S.p.A..
- in data 29 ottobre 2016 il Comune di Olzai ha presentato ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Roma, contro l'EGAS, il Comitato Istituzionale d'Ambito e la Regione Autonoma della Sardegna per l'annullamento della Deliberazione del CIA n. 22 del 20 luglio 2016 e delle note EGAS prot. n. 36 del 7 gennaio 2016, n. 978 del 3 marzo 2016, n. 1892 del 18 aprile 2016, n. 2229 del 9 maggio 2016, n. 2595 del 8 giugno 2016 e n. 3558 del 9 ottobre 2016; nelle parti in cui non fanno salva la gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente nel Comune di Olzai ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis lett. B, del D.Lgs. 152/2006 e dispongono di “concordare con gli Enti Locali interessati il cronoprogramma delle attività conseguenti” e di tutti gli ulteriori atti comunque connessi e allo stato non conosciuti.
- con la Deliberazione del C.I.A n. 31 del 9 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fino alla scadenza delle relative concessioni, sono state riconosciute le gestioni autonome attualmente esistenti nei comuni di Domusnovas, Siligo e Sinnai affidate rispettivamente alle società DomusAcqua S.r.l., SI.EL. S.r.l. e Acquavitana S.p.A..
- il Comitato ha deciso, nell'ambito della medesima deliberazione, anche a seguito degli esiti delle 3 riunioni territoriali convocate nel mese di settembre 2016 al fine di illustrare ai Comuni e all'ANCI il lavoro svolto, *di dare mandato agli uffici di procedere con gli opportuni approfondimenti per i Comuni che attualmente gestiscono in economia il Servizio Idrico Integrato, procedendo, in accordo con la Regione Sardegna, all'attivazione di un'interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*
- come da informativa del Direttore Generale al CIA di cui al prot. n. 1179 del 14 marzo 2017, in data 11 gennaio 2017 si è tenuto quindi un incontro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di approfondire i presupposti per salvaguardare le gestioni in economia, ancora esistenti in ambito Sardo; in tale riunione si è ulteriormente precisato che:
 - EGAS proceda rapidamente all'esame delle gestioni di ciascuno dei Comuni interessati al fine di verificare il possesso o meno dei requisiti necessari per la salvaguardia della gestione del SII quali: l'effettiva autonomia della gestione, operata secondo criteri di economicità efficacia ed efficienza, e la presenza delle caratteristiche specifiche riportate all'art. 147 c.2 lett.b;
 - il SII dovrà essere inteso nel suo complesso come esplicitamente definito dalla normativa e che nel concetto di autonomia di gestione si considera ricompresa anche l'autosufficienza dell'approvvigionamento idrico;
 - per i Comuni che non sono in possesso di uno di questi requisiti, è opportuno concludere il procedimento di verifica dei requisiti, e avviare conseguentemente la procedura di immediato trasferimento della gestione al Gestore Unico;
 - per i restanti Comuni, per i quali saranno stati accertati i requisiti per la salvaguardia e la effettiva sussistenza della documentata sostenibilità economica ed efficienza ed efficacia del servizio, si dovrà fare chiarezza in merito alle tipologie di gestione che possono essere salvaguardate, attendendo eventualmente il giudizio di merito dei Tribunali competenti;

- per quanto riguarda i Comuni montani con popolazione sotto i mille abitanti, il Ministero ritiene che non sia nei poteri dell'EGAS convertire la domanda per la salvaguardia ai sensi della lett. b) con quella richiesta illo tempore dalla lettera a), fatti salvi quei comuni che a suo tempo avevano espresso la volontà con atti che non siano solo di pura contrapposizione alla legge ma che esplicitino la loro determinazione di non aderire alla gestione integrata del SII ai sensi dell'art. 148, co. 5, nelle due formulazioni. Anche in tal caso la procedura dovrà essere sospesa nelle more dei giudizi di merito che dovranno esprimersi sulla formulazione "gestione autonoma" diretta.

Preso atto che, con deliberazione n. 8 del 22 marzo 2017, è stata approvata la relazione di accompagnamento (allegato C) contenente il cronoprogramma per l'inserimento graduale dei comuni sopra citati nel perimetro di gestione relativamente al quadriennio 2016-2019.

Considerato che in data 29 giugno 2017 si è tenuta la riunione interlocutoria con l'ANCI secondo quanto disposto dalla Deliberazione CIA n.22/2016.

Preso atto che l'ANCI, con nota prot. n. 910 del 2 agosto 2017, ha informato l'EGAS che "sta proseguendo nell'attività di verifica e consultazione dei Comuni interessati alla gestione autonoma dell'acqua".

Richiamata la nota prot. n. 4131 del 10 agosto 2017 con la quale il Presidente EGAS ha comunicato all'ANCI di aver illustrato, nel corso della seduta del Comitato Istituzionale d'Ambito tenutasi in data 10 agosto 2017, i contenuti della suddetta nota prot. n. 910, con conseguente apprezzamento da parte di tutti i componenti presenti per l'azione di sensibilizzazione svolta dall'ANCI con i Comuni interessati alla gestione autonoma dell'acqua.

Preso atto che alla richiesta indirizzata all'ANCI, con la medesima nota, di far pervenire entro la data del 13 settembre 2017 il parere dell'Associazione, non è stato dato riscontro.

Ritenuto, tuttavia, opportuno procedere, considerata la necessità di definire con urgenza l'inserimento delle gestioni autonome nel perimetro d'ambito del Gestore.

Considerato che il procedimento di verifica dei requisiti necessari per la salvaguardia della gestione autonoma del SII è di competenza dell'Ente di Governo e che gli approfondimenti effettuati dagli Uffici, in collaborazione con la Regione Sardegna, portano ad escludere la sussistenza di tali requisiti: in particolare nessuna gestione autonoma viene effettuata dagli Enti Locali con la modalità dell'In House, ritenuta dal Ministero l'unica modalità con la quale si sarebbe potuto comunque derogare, in presenza di tutte le caratteristiche specifiche riportate all'art. 147 c.2 lett.b.

Tutto ciò premesso,

Propone

- 1) di dichiarare concluso, con esito negativo per la evidente mancanza dei requisiti richiesti, anche a seguito dei richiesti ulteriori approfondimenti, il procedimento sul riconoscimento delle gestioni autonome dei 29 comuni indicato nell'allegato A (per il Comune di Villasimius trattasi solamente della gestione del servizio di depurazione in quanto il servizio idrico è già in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A.);
- 2) di dare mandato agli uffici dell'EGAS, in accordo con quanto deliberato con CIA n. 8 del 22 marzo 2017, di predisporre tutti gli atti necessari al **definitivo trasferimento della gestione del SII dei suddetti comuni alla società Abbanoa S.p.A.** secondo il cronoprogramma di inserimento nel perimetro d'ambito riportato nella relazione di accompagnamento allegata alla suddetta deliberazione.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A. e ai comuni interessati per gli adempimenti di competenza;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali per l'avvio degli atti di competenza;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

Letta la soprascritta proposta di deliberazione
Visto l'art.7 comma 8 della L.R. 4/2015.

DELIBERA

Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione in piena conformità.

Cagliari, 20 settembre 2017

Il Presidente

(Dott. Nicola Sanna)

Il Segretario

(Ing. Alberto Piras)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cagliari, 20 settembre 2017

Il Direttore Generale

(Ing. Paolo Porcu)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cagliari, 20 settembre 2017

Il Direttore Generale

(Ing. Paolo Porcu)

Area Direzione Generale - Servizio Affari Istituzionali

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, _____.

Il Funzionario

(_____)

Area Direzione Generale - Servizio Affari Istituzionali

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cagliari, _____.

Il Funzionario

(_____)